

COMUNE DI DORMELLETO

STATUTO

Delibera n. 10 del 20/4/1994.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Autonomia

1. Il Comune di Dormelletto, ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s'impegna ad applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per accelerare il processo d'integrazione europea.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Dormelletto ispira la propria azione ai seguenti criteri:

- a) la promozione del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione;
- b) la ricerca di un organico assetto del territorio, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- c) la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e la promozione della partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali con l'amministrazione;
- d) l'adozione del metodo e degli strumenti della programmazione nelle proprie attività;
- e) il concorso nella determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione.

Art. 2 bis Pari opportunità

1. Il Comune di Dormelletto assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1968, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 1968 e descritti come appresso:

Stemma: d'azzurro al puledro allegro d'argento passante su una campagna verde. Il tutto abbassato ad un capo d'argento caricato di una banda e di una sbarra di rosso decussate. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo troncato, d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Dormelletto.

Art. 4 Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo, nel quale sono pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi collegiali e dal Sindaco, nonché gli altri atti previsti dalla legge e dallo Statuto; la pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

2. Qualora non sia diversamente disposto, la pubblicazione si effettua per quindici giorni consecutivi.

Art. 5 Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Titolo II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 Finalità

1. Il Comune garantisce la più ampia partecipazione popolare all'attività amministrativa attraverso gli istituti previsti dalla legge e dallo Statuto, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la massima trasparenza della propria azione.

Art. 7 Indizione referendum consultivo

1. Il Comune di Dormelletto riconosce tra i suoi istituti di articolazione democratica il referendum consultivo, che è la più impegnativa forma di dialogo tra l'amministrazione comunale e la popolazione.

2. L'amministrazione si impegna a facilitare in tutti i modi l'espletamento del referendum, tenendo peraltro a coltivare tutte quelle forme meno onerose di dialogo individuale e collettivo, d'informazione e di consultazione, e in genere ad adottare tutti i provvedimenti, che possano prevenirlo oppure evitarlo, comunque nel rispetto della manifestazione di volontà dei proponenti.

3. E' indetto referendum consultivo quando venga richiesto dai tre/quinti dei Consiglieri in carica oppure da un quarto degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali alla fine del semestre precedente.

Art. 8

Ammissibilità e proponibilità del referendum

1. Il referendum, che deve riguardare argomenti di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio o di conto consuntivo, di tributi locali e di tariffe, nonché per le attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali.
2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso dello stesso quinquennio di durata in carica del Consiglio e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Sono ammessi per ogni anno due referendum consultivi, di cui almeno uno proposto dagli elettori.

Art. 9

Svolgimento del referendum

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

Art. 10

Associazioni

1. Il Comune valorizza le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità locale e li consulta anche su argomenti di carattere generale e di particolare rilevanza e comunque almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Riconosce le organizzazioni di volontariato come rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività comunali.
3. Assicura l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi con le modalità stabilite dal regolamento e tiene informata la popolazione con la distribuzione di un notiziario.
4. Riconosce nell'associazione turistica Pro Loco il ruolo di uno degli strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.

Art. 11

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi possono intervenire nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 12

Interrogazione dei cittadini

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedono chiarimenti su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco o dal segretario secondo la natura politica o gestionale dell'interrogazione rivolta.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della procedura.

Art. 13 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, singolarmente o in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente dev'essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso che deve essere comunicato al soggetto proponente.

Art. 14 Proposte

1. Un gruppo di almeno cento cittadini può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dai pareri di legge.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presa d'atto della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale promosso dall'iniziativa popolare.

Art. 15 Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 16 Difensore civico

1. Il Comune ha un difensore civico secondo le norme stabilite dal regolamento.

Titolo III SERVIZI

Art. 17 Scelta

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, nei casi previsti dalla legge, in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste nel precedente comma.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione d'istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio.
5. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 18 Convenzioni

1. Possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 19 Consorzi

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia un consorzio approvando a maggioranza assoluta dei componenti in carica una convenzione ai sensi dell'articolo precedente e lo Statuto del consorzio.
2. La convenzione deve prevedere in particolare la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Lo Statuto deve prevedere in particolare i tempi e le modalità del recesso unilaterale o dello scioglimento del consorzio.
4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea consorziale con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto.
5. Il Consiglio d'amministrazione del consorzio è eletto dall'assemblea, che ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

Art. 20 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune

e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 21

Aziende e istituzioni - Organi

1. Organi dell'azienda e della istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore.

2. Il Consiglio d'amministrazione, composto da due Consiglieri, e il Presidente vengono eletti dal Consiglio comunale con unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

3. Il direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione.

4. I Consiglieri, il Presidente ed il direttore non possono far parte del Consiglio comunale.

5. Con le stesse modalità si procede alla revoca.

6. Il Consiglio comunale sostituisce i singoli componenti il Consiglio di amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d'atto della cessazione per dimissioni o altra causa.

7. La contemporanea cessazione dall'ufficio di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Funzionamento Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di tutti i componenti, ivi compreso il Presidente.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Non è ammessa l'astensione dal voto, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.

4. Lo Statuto dell'azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell'ambito della legge, le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

Titolo IV ORGANI ELETTIVI

Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23 Elezione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2 bis. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo; dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali adotta soltanto gli atti urgenti e improrogabili.
4. E' Consigliere anziano l'eletto della lista di maggioranza che ha riportato il maggior numero di voti.
5. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei giudizi formulati, nonché dei voti espressi a causa del loro ufficio, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o che il fatto non costituisca reato.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 24 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso e copie degli atti utili all'espletamento del mandato.
2. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.
3. E' censurabile il Consigliere, tenuto al segreto, che usa per altri fini, diversi da quelli istituzionalmente previsti, le notizie, le informazioni assunte e gli atti avuti in copia.

Art. 25 Iniziative dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio.
2. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 26 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, a meno che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Art. 27 Funzioni

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali determinati dalla legge.
2. Detti atti non si possono delegare ad altri organi del Comune e non possono essere assunti dagli stessi in via di urgenza, salvi i casi stabiliti dalla legge.
3. Al Consiglio compete la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 28 Riunioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce per determinazione del Sindaco ed è dallo stesso presieduto. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco ed, in mancanza di questo, dal Consigliere Anziano.
2. Deve essere riunito, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo domandi un quinto dei Consiglieri; le questioni richieste devono essere inserite nell'ordine del giorno.
3. La convocazione dei Consiglieri dev'essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio nelle forme previste dalla legge almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Tuttavia, nei casi d'urgenza motivata, l'avviso con il relativo elenco potrà essere consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio nella stessa data della sottoscrizione da parte del Sindaco.

Art. 29 Pubblicità delle riunioni

1. Per garantire la massima pubblicità della convocazione del Consiglio comunale, dev'essere predisposto un numero sufficiente di manifesti da esporre con congruo anticipo in luoghi pubblici.
2. I manifesti dovranno contenere, in particolare, l'indicazione degli argomenti di cui è prevista la trattazione.

Art. 30 Validità delle riunioni

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, con l'intervento di almeno quattro componenti.
2. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere deliberate se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
3. Per determinare la validità dell'adunanza non si devono computare i Consiglieri presenti che hanno l'obbligo di astenersi nei casi stabiliti dalla legge.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 31 Sedute di seconda convocazione

1. Quando la seduta del Consiglio comunale non può aver luogo per mancanza del numero legale è steso verbale con l'indicazione degli intervenuti.
2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta.
3. La seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati nell'art. 28.
4. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 32 Esclusione del segretario comunale

1. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi; in tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.
2. L'esclusione del segretario è di diritto, quando egli ha l'obbligo per legge di astenersi.

Art. 33 Deposito proposte

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata almeno cinque giorni prima nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per l'esame.
2. I capigruppo consiliari hanno diritto, a richiesta, di ricevere copia della documentazione di cui al precedente comma almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
3. Su argomenti di particolare rilevanza e complessità tecnica e cioè bilanci, regolamenti, gestione dei pubblici servizi, modifiche o integrazioni dello Statuto, e altri stabiliti dal regolamento, i termini di cui al 1° e 2° comma sono elevati rispettivamente a giorni 10 e giorni 8.
4. La presentazione di candidature per la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituti operanti nell'interesse del Comune è accompagnata da un curriculum dei candidati.

Art. 34

Questioni estranee all'ordine del giorno

1. Il Consiglio comunale non può deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'ordine del giorno.

Art. 35

Presidente

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio mantiene l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza dando menzione nel verbale dei motivi della sospensione o dello scioglimento.
3. Può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, facendone menzione nel verbale.

Art. 36

Votazione

1. I Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone, che importino apprezzamenti sulle stesse, si adottano a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza; le schede bianche e le schede nulle si computano.
5. La deliberazione si considera come non adottata se il numero degli astenuti è uguale o superiore alla metà dei Consiglieri presenti.
6. Si procede al ballottaggio solo nei casi consentiti dalla legge.
7. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il regolamento determina le modalità di nomina dei Consiglieri negli organi collegiali operanti nel Comune, quando debba essere rappresentata la minoranza.

Art. 37

Proclamazione

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri ove la votazione sia segreta, ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 38

Processi verbali

1. I processi verbali delle deliberazioni, stesi dal segretario comunale, debbono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario e vengono sottoposti a lettura ed approvazione nella seduta successiva.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo o di altre osservazioni, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

Art. 39

Richiesta copie deliberazioni da parte dei capigruppo

1. Copia delle deliberazioni consiliari viene messa a disposizione entro 24 ore dall'affissione all'Albo a ciascun capogruppo consiliare.

Art. 40

Indagini

1. Il Consiglio può incaricare uno o più dei propri componenti di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini o esami speciali.

Art. 41

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi con le modalità stabilite dal regolamento e comunicano il nominativo del loro capogruppo al Consiglio comunale, che ne prende atto, subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Quando in una lista risulti eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

3. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e quant'altro occorra per il suo funzionamento.

Art. 42

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Compito delle commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio comunale, e di elaborare proposte a seguito di studi, indagini e ricerche.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 43

Redditi dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a trasmettere al Comune all'inizio e alla fine del mandato, e annualmente entro un mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della propria dichiarazione o del relativo modello sostitutivo.

2. Tali documenti sono conservati dal segretario comunale a disposizione del pubblico.

Capo II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 44 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori i quali possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, e che non abbiano partecipato alla competizione elettorale.
2. Gli Assessori esterni possono partecipare al Consiglio senza diritto di voto e possono intervenire nel dibattito per illustrare argomenti concernenti le loro deleghe.
3. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 45 Riunioni

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal regolamento.
2. La Giunta comunale si riunisce per determinazione del Sindaco.

Art. 46 Funzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 47 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La Giunta comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati e a votazione palese, salvi i casi stabiliti dal regolamento. Si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 30, l'art. 32, l'art. 33, comma 4, l'art. 36, commi 3, 4, 5 e 6 e l'art. 38.

Capo III IL SINDACO

Art. 48 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, non di competenza del Consiglio, presso Enti, aziende, istituzioni.
4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90 nonché dello Statuto.
5. Stipula i contratti.
6. Sta e resiste in giudizio con l'autorizzazione della Giunta.
7. Rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
8. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, che la legge assegna in genere alla competenza del Comune.
9. Adotta ordinanze ordinarie.
10. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta comunale.
11. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.
12. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
13. Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 49 Sostituzione del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
2. L'altro assessore, in caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive.
3. Delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale.

Capo IV IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 50

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. La carica di Sindaco può essere ricoperta per due mandati consecutivi, e allo scadere del secondo mandato chi ha ricoperto la carica non è immediatamente rieleggibile.
3. La Giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco è nominata dal Sindaco il quale ne deve dare comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione in sede di convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. La carica di Assessore può essere ricoperta per due mandati consecutivi e allo scadere del secondo mandato chi ha ricoperto la carica non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 51

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo V

UFFICI E PERSONALE

Art. 52

Organizzazione uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'organizzazione della struttura burocratica del Comune è determinata dal regolamento, che definisce le dimensioni delle diverse unità organizzative.
3. Il regolamento individua indistinte aree funzionali, cui afferiscono le unità organizzative di massima dimensione.
4. E' prevista una conferenza dei servizi, composta da tutte le qualifiche apicali delle singole aree, allo scopo di coadiuvare il segretario comunale nella formulazione dello schema di bilancio di previsione per la parte corrente e della relazione per il rendiconto d'esercizio.

Art. 53

Dipendenti - Compatibilità con altri incarichi

1. I dipendenti comunali possono svolgere altre attività con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 54

Segretario comunale

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al segretario, il quale compie gli atti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il segretario comunale è il capo del personale comunale, concede i congedi ordinari e straordinari e le aspettative per malattia e maternità; autorizza le missioni del personale ed il lavoro straordinario; adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti.

3. Cura l'attuazione dei provvedimenti del Comune.

4. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.

5. Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta.

6. Redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché di altri organi collegiali del Comune in quanto obbligato da norme di legge o di regolamento.

7. Presiede la commissione di concorso e le commissioni per le prove di selezione.

7 bis. Presiede le Commissioni di gara nei pubblici appalti.

8. Riceve la comunicazione di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia provvedendo per la loro immediata registrazione.

9. Ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione.

10. Liquidava spese regolarmente ordinate.

11. Formula lo schema del bilancio di previsione per capitoli e programmi, coadiuvato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 52.

12. Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso insieme al ragioniere.

13. Adotta i provvedimenti necessari per lo svincolo delle cauzioni.

14. Rilascia documenti e notizie ai cittadini e Consiglieri nell'ambito del diritto d'accesso e di informazione.

15. Invia gli atti deliberativi all'Organo di Controllo.

16. Dà comunicazione ai capigruppo consiliari, che a tal fine eleggono domicilio nel Comune, delle deliberazioni di Giunta, inviandole in estratto contestualmente alla loro affissione all'Albo.

17. Riceve le richieste scritte e motivate di sottoposizione al controllo delle deliberazioni di Giunta e provvede senza indugio all'invio delle deliberazioni stesse all'organo di controllo, informandone il Sindaco.

18. Può rogare i contratti nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

19. Certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo su dichiarazione del messo e attesta l'avvenuta esecutività delle deliberazioni.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55 Finanza

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali finanziano i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità.

3. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi a carico dell'utente.

4. Il regolamento stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono quelli necessari.

Art. 56 Bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio comunale entro i termini fissati dalla legge con l'intervento anche in seconda convocazione della metà dei Consiglieri assegnati.

2. Il bilancio di previsione corredato dagli allegati previsti dev'essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e con l'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 57 Relazione

1. Il segretario comunale, d'intesa con il revisore dei conti, trasmette entro il mese di luglio alla Giunta comunale una relazione contenente la situazione aggiornata del bilancio con l'indicazione delle variazioni intervenute nelle entrate e nelle spese, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati in conto competenza e in conto residui, unitamente alle proprie osservazioni.

2. La Giunta trasmette al Consiglio comunale e al revisore dei conti la relazione di cui al comma precedente, accompagnata dalle proprie valutazioni in merito alla rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'amministrazione.

Art. 58 Beni

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio secondo le norme stabilite dagli artt. 824 e seguenti del Codice Civile.

2. I beni patrimoniali disponibili devono di regola essere concessi in uso gratuito alle associazioni locali, per un loro più attivo e concreto coinvolgimento nei problemi della collettività e negli altri casi di pubblica utilità individuati dal regolamento di contabilità.

3. Il regolamento disciplina altresì le modalità di passaggio dei beni dal demanio al patrimonio.

Art. 59 Inventario

1. Di tutti i beni mobili ed immobili dev'essere redatto un inventario a cura del Sindaco, da aggiornare almeno ogni 10 anni.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di redazione e di aggiornamento dell'inventario.

Art. 60 Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge a scrutinio segreto un revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo in caso di inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore esercita le proprie funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle sue attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.
4. Non possono essere nominati revisori coloro che hanno amministrato il Comune nell'ultimo triennio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri comunali entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.
5. L'incarico del revisore non può essere esercitato dai componenti del Comitato Regionale di Controllo o da dipendenti della Regione Piemonte o di Province e Comunità Montane comprese in detta Regione.
6. Non può altresì essere esercitato da chi versa nelle condizioni ostative previste dall'art. 6-quinquies, comma 1°, della legge 15 marzo 1990, n. 80.
7. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'Albo comporta la decadenza dall'ufficio di revisore.
8. La decadenza ai sensi dei precedenti commi è pronunciata dal Consiglio comunale, che provvede nella stessa seduta alla sostituzione.
9. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le azioni di controllo, di impulso e di garanzia.

Art. 61 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che provvede:
 - a) alla riscossione delle entrate versate dai debitori a vario titolo in base a ordini di incasso e a liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 19 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 Revisione dello Statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 63 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 64 Regolamenti

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del presente Statuto.